

**Al Responsabile dello Sportello Unico
per l'Edilizia
del Comune di Marano di Valpolicella**

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE ASSEVERANTE LA CONFORMITA' DEL PROGETTO DELLE OPERE DA REALIZZARE ALLE NORME IGIENICO-SANITARIE. (art.20, comma 1, D.P.R. 380/01) ¹

L'anno..... il giorno del mese di, il sottoscritto
..... nato a il, residente in
..... Via n., iscritto all'Albo professionale de.....
..... della Provincia di..... al n..... codice fiscale, con studio
professionale in Via n., tel.
fax....., a seguito incarico de__ Sig. resident. in
..... Via n., Cod. Fisc.

**Esperiti i necessari accertamenti e sopralluoghi
ASSEVERA QUANTO SEGUE**

1. .. Sig. realizzerà nell'immobile sito in Marano di Valpolicella (VR), Via..... n. censito in catasto in comune di Marano di Valpolicella, mappal. del foglio, sezione unica, Zona Territoriale Omogenea di P.R.G., le opere dettagliatamente descritte negli elaborati tecnico-amministrativi di cui all'elenco dei documenti allegati alla richiesta dei Permessi di Costruire/D.I.A./S.C.I.A presentata in data....., prot....., a firma del sottoscritto progettista. Tali opere vengono succintamente riassunte e descritte come segue:

.....
--

Dichiaro e certifico altresì, consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assumo ai sensi degli art. 359 e 481 del codice penale:

che il progetto delle opere da realizzare su descritte, e come individuate negli elaborati progettuali allegati è conforme alle vigenti norme igienico-sanitarie. In particolare:

1. sono rispettate le superfici minime e i rapporti aero – illuminanti per le abitazioni (art. 58 del Reg.to Edilizio Comunale);
2. nel caso di immobile ad uso diverso dal residenziale: sono rispettati i dettami delle normative vigenti sotto il profilo igienico-sanitario;
3. gli scarichi avvengono:
 - con immissione nella fognatura comunale (vedi elaborati allegati);
 - con fossa a dispersione sul suolo (vedi elaborati/relazione geologica e comunicazione Acque V.si S.c.a r.l.);
 - con fossa a tenuta (vedi elaborati grafici e comunicazione Acque Veronesi S.c.a r.l.);
4. l'approvvigionamento idrico avviene da:
 - acquedotto comunale (vedi elaborati allegati);
 - acquedotto privato; specificare:..... (vedi elaborati allegati);
5. altro:

Sono a conoscenza del fatto che, nel caso venissero accertati elementi non veritieri, sia nella relazione che precede, che negli elaborati tecnico-amministrativi allegati, l'Amministrazione Comunale ne darà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, nonché all'autorità giudiziaria.

IL TECNICO
(timbro e firma)

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA'

¹ La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 380/01, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica..

Articolo 58 - ILLUMINAZIONE NATURALE DEI LOCALI

Devono essere illuminati (soggiorni, camere da letto, luoghi di lavoro, ecc.) naturalmente tutti i locali con permanenza continua di persone secondo il rapporto illuminante minimo di 1/8 per locali non più profondi del doppio dell'altezza.

Quando sopra le superfici illuminanti sporgono balconi o simili per più di cm. 120, la superficie stessa va aumentata a 1/7.

Non può essere imputata come illuminazione la fascia compresa tra quota 0 e quota +30 cm. dal pavimento.

Possono essere concesse deroghe negli edifici del centro storico sottoposti a disciplina di restauro o di ristrutturazione con vincolo conservativo; inoltre possono essere concesse deroghe agli edifici a destinazione speciale quando l'impianto di illuminazione artificiale consenta un illuminamento medio di 300 lux ad un metro dal pavimento.

Articolo 74 - LOCALI ABITABILI

Sono considerati locali di abitazione permanente o locali di abitazione ai fini dell'applicazione ai fini dell'applicazione del presente regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà (abitazioni, uffici, negozi, convivenze etc.)

Sono considerati locali non abitabili quelli adibiti a cantina, garage, magazzino, deposito, archivio, implicanti la presenza solo saltuaria di persone e quelli sussidiari delle abitazioni destinati a servizi igienici, dispensa, disimpegno, ingresso, etc.

I locali di abitazione permanente devono avere:

- a) superficie minima di pavimento di almeno mq. 8 con la larghezza minima di ml 2;
- b) le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona, e di mq. 14 se per due persone;
- c) ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14;
- d) altezza minima utile interna dei locali abitabili non inferiore a ml. 2,70;
- e) le stanze da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provviste di finestra apribile;
- f) superficie di illuminazione ed areazione direttamente comunicante con l'esterno, pari almeno a 1/8 della superficie del pavimento del locale.

Il soffitto sarà di norma orizzontale e ad altezza costante.

Sono tuttavia ammessi soffitti non orizzontali e a diverse altezze quando non si tratti di una soluzione di ripiego, ma che nasca da motivi architettonici e quindi pienamente soddisfacente dal punto di vista dell'abitabilità e della morfologia.

In questi casi la cubatura del locale non deve essere comunque inferiore a quella che avrebbe con una altezza costante di ml. 2,70 e in nessun punto l'altezza del soffitto potrà essere inferiore a ml. 2,20.

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi quattro abitanti, e mq. 10 per ciascuno dei successivi.

L'alloggio monostanza per una persona, deve avere una superficie minima comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28 e non inferiore a mq. 38 se per due persone.

Per i piani terra adibiti ad attività e usi collettivi, è prescritto l'altezza minima interna utile di ml. 3,50, riducibili a ml. 3,00 in presenza di intercapedine areata minima di 30 cm. tra il pavimento ed il terreno o di sottostante scantinato.

Per i negozi alti almeno ml. 4,60 sono ammessi i soppalchi, purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del negozio, siano disimpegnati unicamente dal negozio medesimo ed abbiano un'altezza minima di ml. 2,20.

Per gli edifici sottoposti a disciplina di restauro o ristrutturazione tali norme sono derogabili a richiesta dell'interessato caso per caso dal Sindaco sentita la C.E.

Articolo 75 - UTILIZZO DEI SOTTOTETTI

E' sempre ammessa l'utilizzazione dei sottotetti a fini accessori e/o residenziali; in questo secondo caso dovranno sussistere i comuni requisiti igienici, l'altezza minima interna dovrà essere di ml. 1,80 e quella media di ml. 2,40, queste altezze definiranno l'inviluppamento della superficie corrispondente ai minimi di cui all'art. che dovranno comunque essere rispettati. Non dovranno essere operati tagli nelle falde dei tetti per creare terrazze o finestrate.

Sono consentiti invece lucernari ed abbaini e tali aperture di areazione devono avere, nel loro complesso, superficie non superiore a 1/8 e non inferiore a 1/10 della superficie netta di calpestio di ogni vano abitabile di nuova utilizzazione.

Gli alloggi ricavati possono essere autonomi, con accesso indipendente da distribuzione verticale preesistente, ovvero essere ambienti annessi agli alloggi sottostanti con apposito collegamento verticale interno.

I sottotetti non vanno computati nella misurazione dei volumi quando sono coperti interamente da falde inclinate con pendenza non superiore al 35% e dalla quota del pavimento del sottotetto stesso all'imposta delle falde inclinate vi sia un dislivello minore di 60 cm.

In caso diverso viene computato l'intero volume compreso nelle falde.

Articolo 76 - CUCINE

Le cucine, oltre ai requisiti richiesti dall'articolo precedente devono comunque essere fornite di due condotti verticali prolungati sopra le linee di colmo del tetto, di cui uno per l'areazione dell'ambiente e l'altro per il convogliamento dei fumi di combustione.

La cucina potrà essere sostituita dai soli attacchi per il lavello nel caso di alloggio con un solo locale.

Il posto di cottura eventualmente annesso al locale di soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

E' obbligatorio, se in presenza di fiamma libera, praticare un foro libero del diametro min. Φ 10 posto ad una altezza di 40 cm. dal solaio di calpestio.

Articolo 77 - LOCALI PER I SERVIZI IGIENICI

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura verso l'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. E' comunque da assicurare in ogni caso, l'aspirazione di vapori ed esalazioni nei punti di produzione prima che si diffondano.

Tutti gli alloggi devono essere provvisti di almeno un locale di servizio igienico, dotato di: WC, bidet, lavabo e vasca da bagno o doccia anche interamente prefabbricati ed avente i seguenti requisiti:

- a) superficie non inferiore a mq. 2,60;
- b) areazione meccanica, se sostituita da apertura all'esterno, la finestra sarà di superficie non inferiore a mq. 0,80;
- c) pareti rivestite di materiale lavabile fino all'altezza di almeno ml. 1,80.

E' vietata la comunicazione diretta tra un locale abitabile e il locale per i servizi igienici, concessa solo per le camere di edifici in abitazioni collettive (es: albergo, collegio, convento, etc.)

Nei luoghi di lavoro e di svago saranno previsti servizi in numero:

un locale WC per i primi 10 addetti, oltre uno ogni 30 (circ. della Reg. Veneto n. 38/87).

Articolo 78 - SCALE E ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTI

Tutte le scale principali dei fabbricati, intese come scale collettive che collegano più di un appartamento, devono avere rampe di larghezza non inferiore a ml. 1,20 nel caso di nuove costruzioni e ml. 1,00 nel caso di ristrutturazione e restauro ed essere areate e illuminate attraverso fori ricavati su pareti verticali esterne, di superficie non inferiore a 1/10 della superficie del vano scala. Per gli edifici collettivi o di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia e i relativi regolamenti.

E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestrate sull'esterno a condizione che:

a) risultino adeguatamente garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene;

b) le scale e i disimpegni siano dotati di una idonea ventilazione, diretta per le scale art. 41 eventualmente indiretta per i disimpegni.

Possono essere illuminati ed areati dal vano scala soltanto gli ingressi agli alloggi. In tutti i fabbricati con tre o più piani abitabili, oltre il piano terra, deve essere previsto un impianto di ascensore.

Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, devono essere attuate le provvidenze indicate al precedente articolo.

L'impianto di ascensore con tutte le sue parti ed elementi, deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia e possibilmente essere contenuto con i suoi volumi tecnici entro le falde di copertura.

In ogni caso esso deve avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei bambini e dei minorati fisici.

Le ringhiere ed i parapetti posti a quota superiore a ml. 2,00 dal piano su cui prospettano, dovranno avere altezza minima di ml. 1,00; le loro eventuali forature dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm. 10 di diametro.

Articolo 79 - CORRIDOI E DISIMPEGNI

I corridoi e i disimpegni possono essere illuminati ed areati in modo indiretto.

L'altezza minima è fissata in ml. 2,20; la larghezza minima è fissata in ml. 1,00.

Articolo 80 - LOCALI SEMINTERRATI E SCANTINATI

I locali seminterrati e gli scantinati devono avere un'altezza minima di ml. 2,10 e non possono essere adibiti ad abitazione. I locali che abbiano il pavimento a quota inferiore a quella del terreno circostante, devono rispettare le prescrizioni del primo e del secondo comma del precedente art. 53. Devono altresì avere soglie sopraelevate rispetto al punto più alto del terreno.

I locali interrati possono essere adibiti solo ad usi che non comportino la permanenza di persone quali ad esempio depositi o locali tecnici.

I seminterrati adibiti ad usi che comportano la presenza temporanea di persone devono avere l'intradosso del solaio di copertura a quota non minore di ml. 1,80 al di sopra del piano di campagna o di marciapiede.